

ORDINE FORENSE DI CASSINO

ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2015-2018

VOTO INDIVIDUALE

- 1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____

VOTO DI LISTA

SI STITUE

FAC

Art. 9 comma 4,5,6. Reg. U.M. 170/2014

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima (ipotesi, il voto esclusivo alla lista) è compreso, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ciascuno dei componenti della lista. Sono nelle le schede che recano espansioni di voto rete in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nondi quelle recanti l'indicazione di più liste.

5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, ferme il limite massimo dei due voti per ciascun genere.

6. Nei casi diversi dal comma 5, l'elettorale può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due voti dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.